

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data **29-7-2015**
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per "D.P.R. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;
 - d) per "Responsabile", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
 - e) per "RDP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
 - f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 207/2010.

Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 3 – Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:
 - a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Soglie (importo a base d'asta)		PE
fino a €	2.500.000,00	1,00
oltre a €	2.500.000,00	0,80

- b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,00 e 0,80, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere che richiedono i livelli di progettazione di cui all'art. 93 del Codice nonché procedure espropriative	1,00
Opere che richiedono i livelli di progettazione di cui all'art. 93 del Codice senza procedure espropriative	0,90
Opere per le quali può essere disposta una riduzione dei livelli di progettazione di cui all'art. 93 del Codice espropriative	0,80

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:
 $2\% \cdot PE \cdot PC = \text{percentuale da applicare}$

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

Art. 4 – Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:
 - a) l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;
 - b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a).

Art. 5 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono, così, ripartite:

PRESTAZIONE	%
a) progetto preliminare	5%
b) progetto definitivo	8%
c) progetto esecutivo	15%
d) coordinatore sicurezza in fase progettazione	5%
e) coordinatore sicurezza in fase esecuzione	5%
f) direzione e contabilità lavori	19%
g) operazioni di collaudo	3%
h) responsabile unico del procedimento	25%
i) personale amministrativo	15%
SOMMANO	100%

2. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione di quella di RdP, l'importo relativo a tale incentivo è ripartito tra il r.u.p. nella percentuale del 65% ed i suoi collaboratori nella percentuale del 35%.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.
4. L'erogazione delle somme suddette è condizionato alla acquisizione dei mezzi finanziari per l'esecuzione dell'opera pubblica, pertanto non spetta alcun compenso anche se sono state espletate parte delle mansioni progettuali

Art. 6 – Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici mediante finanza di progetto, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

Art. 7 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

1. Il Responsabile del procedimento provvede:
 - a) A conferire gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - b) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.
2. Il medesimo può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 8 – Accertamento delle attività

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile del procedimento dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui le attività siano state svolte nei tempi previsti senza errori o ritardi non giustificati.
3. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
4. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

Art. 9 – Erogazione delle somme

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile dell'area amministrativa su proposta del rup.
2. L'incentivo è erogato nella misura del 50% ad avvenuto appalto dei lavori, il restante ammontare è liquidato a collaudo avvenuto.
3. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
4. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 10 – Casi particolari e rinvio

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del Codice, per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.
2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.
3. Per tutte le attività concluse entro il 19 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente.

Art. 13 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta n. 68 del 16-3-2015 e tutte le norme regolamentari incompatibili.